

## Norme e tributi

Il costo per i ritardi è inferiore a quello del denaro

# Il nuovo tasso legale «premia» i debitori

di Vincenzo Zeno-Zencovich

Se è vero quel che diceva un giurista tedesco dell'Ottocento secondo il quale bastano tre righe del legislatore per mandare in fiamme intere biblioteche, potremmo giungere alla conclusione che il legislatore italiano è affetto da acuti accessi di piromania; di cui la manifestazione più recente è rappresentata dall'articolo 44 del disegno di legge collegato alla "Finanziaria", ovviamente dedicato a "disposizioni varie". Qui, affastellato fra norme che concernono il Centro di ingegneria genetica, la società Autostrade, gli usi civici e i piani di acquacoltura, si rinviene un tredicesimo comma secondo il quale il primo comma dell'articolo 1284 del Codice civile è così sostituito: «Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il ministro del Tesoro con proprio decreto pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione, registrati nell'anno. qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo».

La disposizione si presta a numerose obiezioni. Gioverà ricordare che fin dai tempi del Codice Napoleone il saggio degli interessi legali era fissato nel cinque per cento annuo e tale misura è rimasta sostanzialmente invariata per più di 180 anni (il nostro Codice civile del 1865 fissava un tasso variabile fra il 5 e il 6%; ridotto nel 1905 al 4/5%; il codice del 1942 stabiliva un tasso uniforme

del 5%). Il grave fenomeno inflattivo degli anni 70 e 80 mise alle corde questo sistema essendo evidente la grave iniquità derivante dal divario fra interesse legale al 5% e svalutazione che si aggirava intorno al 15/20% annuo.

La giurisprudenza cercò di arginare il fenomeno utilizzando l'obbligo (previsto dall'articolo 1224 Codice civile) di risarcire anche il "maggiore danno". In base a tale orientamento il creditore aveva diritto a richiedere, oltre agli interessi legali, anche la svalutazione monetaria.

Giunse poi la legge 353/90 che portò il saggio degli interessi legali al 10 per cento. In quella occasione non mancò chi fece rimarcare che la rigidità del tasso era suscettibile di ricreare (anche se in modo opposto) le iniquità registrate sotto il precedente regime. E che sarebbe stato più opportuno agganciare il tasso all'indice di svalutazione. Per l'istante la prima conseguenza fu quella di costringere la Cassazione a una brusca virata (sentenza n. 1712 del 1995) ponendo forti limiti alla cumulabilità di interessi legali e di danno da svalutazione monetaria.

Ora il Governo propone di cambiare nuovamente le regole del gioco:

1. Se ciò viene fatto per diminuire il carico degli interessi dello Stato debitore non si vede proprio perché si dovrebbe incentivare l'inadempienza, spesso all'origine di fenomeni di corruzione, della pubblica amministrazione.

2. Modificare per la seconda volta nel giro di appena sei anni una disposizione cardine nel sistema dei rapporti economici ha delle ripercussioni caotiche sulla certezza del diritto, sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali e sulle contrattazioni private con inevitabile aumento della litigiosità e del contenzioso giudiziario.

3. Peraltro il meccanismo proposto dalla "Finanziaria" è inadeguato e lacunoso:

a) inadeguato perché fissare oggi al 5% annuo l'interesse legale significa premiare il debitore e incoraggiarne l'inadempimento: in fondo per il suo ritardo pagherà infinitamente meno del costo del danaro. Quanto al creditore egli verrà a malapena ristorato della svalutazione;

b) lacunoso perché le modifiche del saggio non sono automatiche bensì rimesse alla discrezionalità del ministero del Tesoro secondo parametri variabili. Infatti si dice che il tasso "può" essere variato e non si dice che differenziale deve esservi fra interessi legali e rendimento dei titoli di Stato o svalutazione. Vi è dunque una assoluta incertezza in ordine sia all'an che al quantum della variazione, oltretutto rimessa a una autorità, il ministero del Tesoro, più interessato a far quadrare il bilancio dello Stato che a consentire l'ordinato svolgimento degli affari.

Anziché minacciare il governo delle Gallie con colorite visioni di roditori il presidente del Consiglio potrebbe forse, più utilmente, prendere a prestito da quelle lande la legge 11 luglio 1975, n. 75-619, che per comodità dell'amministrazione si traduce:

«1. Il tasso d'interesse legale è, per tutte le materie, fissato per la durata dell'anno civile.

Esso è, per l'anno considerato, pari al tasso di sconto praticato dalla Banca di Francia il 15 dicembre dell'anno precedente.

2. Se il tasso di sconto praticato dalla Banca di Francia il 15 giugno presenta uno scarto di 3 punti o più dal tasso di sconto praticato il 15 dicembre precedente, il tasso d'interesse legale, per i restanti sei mesi dell'anno, è pari al nuovo tasso.

3. In caso di condanna il tasso di interesse legale è maggiorato di cinque punti a partire da due mesi dal giorno in cui la decisione, anche solo provvisoria, è stata resa».